



Civile Ord. Sez. 6 Num. 3218 Anno 2017

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 07/02/2017

ORDINANZA

sul ricorso 23980-2015 proposto da:

MASCARUCCI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato MICHELE PRATELLI giusta procura speciale in calce
al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MULAZZANI ITALINO SPA,
in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato
SALVATORE PATTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI
BALESTRA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

20959
16



avverso il decreto n. R.G. 4217/2014 del TRIBUNALE di RIMINI del 2/04/2015, depositato il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESI;

udito l'Avvocato Salvatore Torrisi (delega avvocato Balestra) difensore del controricorrente che si riporta alla memoria.

Ragioni della decisione

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il Tribunale di Rimini, con decreto 10 agosto 2015, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della società Mulazzani Italino, escludendo la predeuzione del credito vantato da Sergio Mascarucci per prestazioni professionali svolte ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione del piano di concordato preventivo; il Tribunale ha premesso che dalla relazione del commissario giudiziale erano emersi gravi atti di frode posti in essere nel periodo immediatamente precedente al deposito della domanda di concordato preventivo e, di conseguenza, ha revocato l'ammissione al concordato e ha dichiarato il fallimento; quindi ha escluso il beneficio della predeuzione, rilevando che degli atti di frode erano a conoscenza i professionisti della società (tra i quali il Mascarucci) e che la prestazione professionale non solo non era stata di alcuna utilità per la procedura, ma era stata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell'attività di impresa; infine ha disatteso la doglianza relativa alla quantificazione del compenso riconosciuto in sede di verifica, essendo state correttamente applicate le tariffe professionali nei valori minimi.

Ric. 2015 n. 23980 sez. M1 - ud. 09-12-2016

-2-



Avverso questo decreto il Mascarucci ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il Fallimento Mulazzani Italino si è difeso con controricorso.

E' denunciata violazione dell'art. 111 legge fall. e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere il tribunale esercitato d'ufficio il potere, che non aveva, di valutare l'adempimento e l'utilità della prestazione professionale sulla base delle regole che governano i contratti.

Il motivo è manifestamente infondato: il decreto impugnato ha deciso in senso conforme alla prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha escluso la prededucibilità (prevista per i crediti sorti, a norma dell'art. 111, comma 2, legge fall., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali) per quei crediti per prestazioni professionali che non arrechino alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non essendo consentita l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un labile collegamento con la procedura, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 25589/2015, n. 8958/2014, n. 8534/2013); il profilo della insufficienza o contraddittoria motivazione - in relazione alla mancata esclusione *tout court* del credito - non è censurabile, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., sez. un., n. 8053/2013).

La memoria del ricorrente non offre elementi per giustificare una decisione diversa da quella proposta, che il Collegio condivide, in considerazione del già evidenziato rilievo secondo cui vi sono stati atti di frode dei quali era a conoscenza il professionista incaricato di elaborare il piano concordatario, la cui domanda non è meritevole di accoglimento.

Ric. 2015 n. 23980 sez. M1 - ud. 09-12-2016

-3-

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 8100,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo dovuto per legge.

Roma, 9 dicembre 2016.

